

COMUNE DI ASIAGO



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

INDICE

Capo I	OGGETTO – PRINCIPI – FINALITÀ	pag. 3
Capo II	SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI	pag. 4
Capo III	ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI	pag. 6
Capo IV	PROCEDURA	pag. 7
Capo V	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI	pag. 8
Capo VI	ASILI NIDO INTEGRATI	pag. 9
Capo VII	NORME FINALI	pag. 9

Capo I

OGGETTO – PRINCIPI – FINALITÀ

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990:

- a) disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogati dal Comune di Asiago. La concessione di prestazioni agevolate, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attivazione di vantaggi economici a persone fisiche viene effettuata dal Comune nell'esercizio della sua autonomia, assicurando equità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate a promuovere lo sviluppo della comunità.
- b) disciplina i criteri di valutazione della situazione economica equivalente di coloro che richiedono al Comune di Asiago prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- c) stabilisce che, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, verranno determinate le tariffe per i vari servizi e prestazioni sociali agevolati.
- d) adotta procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, all'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché ai controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 – PRINCIPI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità umana, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza del cittadino;
- b) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze di carattere familiare, relazionale ed individuale del cittadino;
- c) autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali e sanitari;
- d) concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali;
- e) concorso degli utenti al costo di talune prestazioni secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3 – FINALITÀ

I servizi sociali, disciplinati dal presente regolamento, sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- b) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- c) superare logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
- d) promuovere, nell'ambito del sistema locale i servizi sociali di rete, le risorse della collettività per lo sviluppo di interventi di auto mutuo aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini;
- e) sviluppare l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e formativo;
- f) agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- g) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

Capo II

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 4 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

- 1 I Servizi Sociali del Comune sono servizi di primo livello rivolti a tutta la popolazione. Si occupano di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, ai disabili, agli anziani, ai nomadi, agli emigranti che rientrano dall'estero, agli immigrati extracomunitari e a quanti versano in difficoltà socio economiche, familiari o alloggiative.
- 2 Hanno compiti di informazione, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni, di prima risposta e di presa in carico.
- 3 Si articolano in una serie di prestazioni e servizi erogati da diverse figure professionali sulla base di uno specifico modello operativo, al fine di prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, le cause d'ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione.

Art. 5 – DESTINATARI DEI SERVIZI SOCIALI

Hanno diritto ad usufruire dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali (art. 125 L.R. n. 11/2001), senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico, religioso:

- a) i cittadini e le famiglie residenti nel comune di Asiago;
- b) gli apolidi e i profughi temporaneamente presenti nel comune e che versino in situazioni contingenti di difficoltà e bisogno;
- c) i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea e i loro familiari residenti nel comune o cittadini che, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalla legge nazionale e regionale, versino in condizioni di indigenza;
- d) i cittadini extracomunitari e gli stranieri residenti nel comune, presenti per motivi di lavoro e che siano in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno o in attesa del rinnovo dello stesso e che versino in condizioni di indigenza;
- e) altre persone temporaneamente presenti nel comune, che versino in condizioni di necessità e che siano bisognose di interventi non differibili, fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie e una eventuale azione di rivalsa;

Art. 6 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

Il servizio sociale del Comune di Asiago si articola nelle seguenti tipologie di servizi e prestazioni socio assistenziali:

- a) interventi di servizio sociale professionale.
Sono quelli propri dell'Assistente Sociale e comprendono
 - analisi della domanda;
 - segretariato sociale;
 - consulenza psico-sociale;
 - pronto intervento assistenziale;
 - presa in carico del caso;
 - consulenza e raccordo (per quanto possibile) nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato;
 - mobilitazione delle risorse individuali, familiari e di quelle presenti a livello territoriale;
 - partecipazione ad organi collegiali locali;
 - verifica dell'efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai problemi rilevati ed affrontati;
 - raccordo con i progetti obiettivo di settore o previsti dal Piano di zona dei servizi sociali.
- b) Servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare.
Sono quei servizi che sostengono la persona e il ruolo del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso e comprendono:
 - assistenza economica (minimo vitale o straordinaria);
 - assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, bagno e igiene personale, pulizie, lavanderia, stireria, trasporto;
 - interventi abitativi (azioni informative e di segretariato);

- assistenza domiciliare integrata (ADI);
- corsi ginnastica per anziani;
- soggiorni climatici per anziani;
- telesoccorso e telecontrollo domiciliare.

c) Servizio di sostituzione del nucleo familiare.

Sono quei servizi rivolti a persone prive di un nucleo familiare o in stato di grave bisogno di assistenza e tutela. I servizi sostitutivi, se rivolti ai minori, sono disposti con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali e con la totale assunzione, in caso di segnalazione da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile, a carico del comune, degli oneri finanziari connessi quando non sia possibile la compartecipazione della famiglia.

Essi comprendono:

- affidamento etero familiare di minori;
- appartamento protetto;
- comunità educativo assistenziali;
- casa di riposo;
- residenza sanitaria assistenziale (RSA);
- Casa famiglia
- Centro diurno socio-assistenziale

d) Prestazioni economiche

- minimo vitale
- contributo “una tantum”;
- contributo straordinario per massimo sei mesi;
- contributo per pagamento totale o parziale retta casa di riposo;
- contributo a famiglie affidatarie di minori;
- pagamento bollette (luce, acqua, gas...);
- contributo per eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche Legge n. 13/89 e L.R. n. 41/93;
- contributi L.R. n. 28/91;
- contributi locazione legge n. 431/98;
- contributo ex IPAI;
- contributo per parti plurigemellari L.R. n. 19/2000;

e quant’altro verrà previsto dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 7 – DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI

Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all’alimentazione, alla salute, all’igiene della persona e della casa, all’affitto, al riscaldamento, all’abbigliamento, alla scolarizzazione, ai rapporti sociali.

Capo III

ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

Art. 8 – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Ai sensi della normativa vigente, si intendono prestazioni sociali agevolate le prestazioni, o servizi sociali, o servizi assistenziali, non destinati alla generalità della popolazione e collegati nel costo a determinate situazioni economiche.

Art. 9 – INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di cui al sistema di interventi e servizi sociali, viene introdotto l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente la prestazione, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La determinazione dell'I.S.E.E. è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e del successivo D.Lgs. n. 130 del 03.05.2000 e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, successivamente modificato con DPCM n. 242 del 04.4.2001, sulla base dei dati forniti mediante il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1999, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 10 – ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI

- a) L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Asiago avviene, di norma, in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
- b) La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Dlgs. n. 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni e modificazioni.
- c) E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica. A tal fine, può essere riservata una percentuale dei servizi e prestazioni sociali per ogni tipo di servizio o prestazione.
- d) E' possibile accedere ai servizi e alle prestazioni sociali resi dal Comune anche facendo ricorso, qualora esistano tutti i presupposti di carattere familiare e giuridico, all'Istituto della Rendita Vitalizia tramite l'alienazione di beni a favore del Comune e con formale Atto Pubblico redatto da Ufficiale rogante ovvero mediante testamento pubblico od olografo, a favore del Comune, redatto di pugno dall'interessato.

Art. 11 – VARIAZIONI AL NUCLEO FAMILIARE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, il Comune può prevedere, per talune delle prestazioni agevolate, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare ridotta rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto citato.

Al nucleo, comunque definito, si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. n. 109/98.

Tale composizione familiare ridotta può trovare applicazione se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, calcolato rispetto ad essa, risulti più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale, in ogni caso a seguito di istruttoria da parte dell'assistente sociale Comunale.

Art. 12 – SOGLIA DI ACCESSO PER LA GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso per la gratuità", rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare.

Art. 13 – MODALITÀ E CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI O SERVIZI

Il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore della "soglia di accesso alle prestazioni", rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma agevolata al "sistema integrato di interventi e servizi sociali", ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo delle prestazioni o servizi che verrà stabilita dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

La contribuzione per l'accesso agevolato è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la "soglia di accesso".

Art. 14 – CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengono, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Capo IV PROCEDURE

Art. 15 – MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare ai Servizi Sociali del Comune, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni sul proprio nucleo familiare e sulla situazione economica di tale nucleo, necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), come prevista dalla normativa vigente.
2. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, (art. 76 D.P.R. 445/00) nei suoi confronti e di quelli del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio. Coloro che, in sede di controllo, risultino aver presentato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio, saranno esclusi dalle agevolazioni. Sarà, altresì, effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.
3. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente.
4. Il richiedente, ad integrazione della dichiarazione I.S.E.E., potrà comunicare, nel corso dell'anno, eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati, che opererà a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
5. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale. (D.S.U.)
6. Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni e il successivo rilascio dell'attestazione I.S.E.E., i cittadini possono avvalersi anche di soggetti esterni, quali i CAF (Centri Assistenza Fiscale).
7. Le agevolazioni saranno concesse con Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
8. Per particolari casi sociali, il Responsabile dei Servizi Sociali, potrà decidere che l'ammissione al servizio richiesto venga attivata anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria, fatta salva la disponibilità finanziaria del Comune.

Art. 16 – CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Asiago esegue controlli a campione, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 4 DLGS n. 109/1988 e successive modifiche ed integrazioni, per accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione o servizio sociale, con i dati in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze oltre che con i dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali, ai quali può chiedere ulteriori accertamenti.

Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza, con l'Ufficio delle Entrate e con altri Enti Statali abilitati per l'effettuazione dei controlli sulle D.S.U.

Il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.

Il Comune provvede a controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni; adotta i provvedimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve anche le responsabilità penali del dichiarante, il Responsabile dei Servizi Sociali avvia le necessarie procedure ai sensi di legge, adottando, inoltre, le opportune e necessarie misure sospensive, riduttive o di revoca, delle prestazioni e/o servizi indebitamente concessi.

Art. 17 – RICORSI

I richiedenti la prestazione, o servizi sociali, o assistenziali, la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, presentare ricorso al Responsabile della Posizione Organizzativa da cui dipendono i Servizi Sociali.

Possono, altresì, ugualmente presentare ricorso, nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione.

Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa da cui dipendono i Servizi Sociali, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, chiedendo, qualora necessario, apposite Direttive alla Giunta Comunale.

Capo V

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI

Art. 18 SCHEDE SERVIZI E PRESTAZIONI

La determinazione delle tariffe, da richiedere agli utenti (persone singole o nuclei familiari), calcolata sui costi del servizio, detratti gli eventuali contributi, è demandata, ai sensi di legge, alla Giunta Comunale.

I Servizi o prestazioni oggetto dell'applicazione del "riccometro", vengono di seguito esplicitati attraverso specifiche schede approvate dalla Giunta Comunale.

Ogni scheda dovrà comprendere:

- tipologia del servizio o prestazione
- criteri di accesso al servizio
- determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte degli utenti del servizio

Gruppo 1: servizi soggetti a tariffazione

1. assistenza domiciliare;
2. pasti caldi a domicilio;
3. assistenza domiciliare integrata;
4. lavanderia;
5. telesoccorso telecontrollo domiciliare;
6. corsi di ginnastica per anziani;
7. Università Adulti/Anziani.

Gruppo 2: interventi – prestazioni economiche

1. assistenza economica ordinaria "minimo vitale";
2. assistenza economica straordinaria;
3. integrazione rette;
4. convitti e semiconvitti minori;
5. contributi con fondi regionali e statali;

6. erogazione faggio gratuito.

Gruppo 3: servizi non soggetti a tariffazione

1. sportello di segretariato sociale;
2. segretariato per i soggiorni climatici per anziani;
3. centro ricreativo anziani.

Capo VI

Art. 19 ASILI NIDO INTEGRATI

Il Comune in base alle disponibilità di bilancio eroga contributi a favore degli asili nido integrati. Per gli asili nido integrati il contributo annuale erogato è finalizzato ad abbassare la retta mensile d'iscrizione e sarà calcolato in base al numero degli iscritti.

Capo VII

NORME FINALI

Art. 20 – AMBITO APPLICATIVO

Le norme del presente Regolamento si applicano, relativamente all'introduzione dell'ISEE e/o R.M.I., a tutti i servizi e prestazioni indicati all'art. 18.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Veneto in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, composto da n. 21 articoli, entra in vigore con l'esecutività del provvedimento di adozione.

Legenda:

A.D.I: Assistenza Domiciliare Integrata

R.S.A: Residenza Sanitaria Assistenziale

I.S.E.E.: Indicatore Situazione Economica Equivalente

D.S.U.: Dichiarazione Sostitutiva Unica

C.A.F.: Centri Assistenza Fiscale

S.A.D.: Servizio Assistenza Domiciliare

R.M.I.: Reddito Minimo di Inserimento